

Comune di Modena

Settore Promozione dello sviluppo e innovazione economica

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 11/2/1985 e modificato con deliberazione n. 1593 del 17/12/1987

Art. 1 – Fonti legislative

Ai sensi dell'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la licenza per l'attività di Sala Giochi è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale per i Pubblici Esercizi.

Tale licenza è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 86 e seguenti, (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di condizionare il rilascio della licenza a valutazioni sulla compatibilità dell'esercizio rispetto a:

- residenza circostante
- traffico
- prossimità a luoghi di interesse pubblico (es. scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, ospedali e case di cura, strutture ricettive, strutture per categorie protette, ecc...).

Art. 2 – Numero dei giochi

Presso gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, senza autorizzazione per l'attività di sala giochi, non è consentito installare più di quattro apparecchi (sono compresi: apparecchi automatici e semiautomatici, elettrogrammofoni (juke-box), apparecchi meccanici, biliardi).

Art. 3 – Distanze minime

Non potrà essere autorizzato un nuovo esercizio o il trasferimento di un esercizio esistente qualora lo stesso venga a collocarsi in zona sufficientemente servita da altre attività dello stesso genere.

Si considera zona sufficientemente servita quella compresa nel seguente raggio da un esercizio già esistente:

Centro Storico (ml.)	Restante territorio comunale (ml.)
300	1.000

In deroga a quanto sopra non sono previste distanze minime, qualora gli esercizi si collochino all'interno dei Centri Commerciali Intermedi, dei Centri Commerciali di Vicinato e dei Centri Commerciali posti nei Direzionali di cui al vigente Piano della rete distributiva.

La distanza minima tra gli esercizi è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

Art. 4 - Superfici minime

Il locale dovrà avere le seguenti superfici minime, esclusi eventuali accessori e servizi:

Centro Storico	Restante territorio comunale
(mq.)	(mq.)
60	100

La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 50% della superficie utile.

L'esercizio dovrà essere dotato di un parcheggio di pertinenza secondo le prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche.

Per le attività ubicate nel Centro Storico l'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe alla luce della viabilità e del traffico

Art. 5 - Nuove licenze

Per il rilascio di una nuova licenza va presentata domanda in bollo al Sindaco.

Nella domanda l'interessato dovrà indicare le proprie generalità e il codice fiscale, allegando i seguenti documenti:

- estratto catastale dei locali e pianta di localizzazione del fabbricato
- nulla osta S.I.A.E.
- elenco degli apparecchi che si intende installare corredato di fotografie e relativi regolamenti
- disponibilità dei locali
- stato di famiglia del richiedente
- certificato di residenza del richiedente (solo se risiede fuori dal Comune di Modena)
- iscrizione al Registro ditte

L'interessato potrà inoltre nominare un proprio rappresentante nella gestione dell'esercizio.

Il rilascio della licenza è subordinato, fra l'altro, all'osservanza delle eventuali prescrizioni del Servizio Igiene Pubblica dell' USL n. 16.

Non è richiesto il nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo

Art. 6 – Termine per l'attivazione dell'esercizio

L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro sei mesi dal rilascio della licenza.

Art. 7 - Altri obblighi del titolare

Il titolare o il gestore ha l'obbligo di tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti nonché il regolamento di ciascun gioco ammesso.

E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

Il titolare o il gestore è obbligato, altresì, a comunicare al competente Ufficio Comunale la sostituzione degli apparecchi già autorizzati, allegando fotografia e regolamento per ogni nuovo apparecchio inserito.

Art. 8 – Orario di apertura

Le sale giochi potranno effettuare un orario compreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 12 alle ore 24.

L'orario potrà essere limitato nel caso di disturbo alla quiete pubblica.

E' obbligatoria una intera giornata di chiusura settimanale.

Il titolare o il gestore è tenuto all'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno nel quale siano indicati gli orari di apertura effettuati nonché la giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 9 – Licenze già esistenti

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Le eventuali domande di rilascio di nuove sale giochi e di trasferimento, in istruttoria e non definite, saranno assoggettate alla procedura stabilita dal presente regolamento.

Gli esercizi già esistenti dovranno, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, adeguarsi alle norme in esso contenute, salvo l'adeguamento alla superficie minima.

Art. 10 - Sanzioni

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 106 e seg. della legge comunale e provinciale R.D. 3.3.1934 n. 383 con le modifiche apportate dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Per la contestazione o per la notificazione degli atti si osserva la procedura dettata per gli altri regolamenti comunali.

La violazione agli artt. 2-3-4-5 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pari a £. 200.000; la violazione dell'art. 8 del medesimo Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pari a £ 60.000.